

## Cassazione – Riconoscimento aggravamento malattia professionale dopo 15 anni

lunedì 23 maggio 2011



A marzo di quest'anno ben due sentenze di Cassazione (n. 5548 del 9 marzo 2011 e n. 5550 del 9 marzo 2011) hanno confermato il principio sancito dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 46/2010 ha affermato la possibilità di riconoscimento di aggravamento di una malattia professionale, anche dopo i 15 anni previsti per la revisione, nelle ipotesi in cui il peggioramento della inabilità dipenda dal protrarsi del rischio morbigeno.

Nei casi presi in esame dalla Cassazione sia l'Inail in prima istanza, che il Tribunale in sede di giudizio, avevano respinto la “nuova” domanda di valutazione del danno da ipoacusia professionale presentata dagli interessati, trattandosi di già titolari di rendita per la stessa patologia ed essendo trascorsi i 15 anni – di cui all'art. 137 T.U. - per il riconoscimento dell'aggravamento.

La Cassazione invece, in sintonia con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ha affermato che, nelle fattispecie in esame, l'aspetto da tenere in considerazione non concerne l'evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall'Inail, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell'esposizione lavorativa al medesimo.

Si tratta cioè di situazioni che devono ritenersi estranee all'ipotesi di cui all'art. 137 citato che, come è noto, si riferisce esclusivamente all'aggravamento eventuale e consequenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. Quando invece, il maggior grado di inabilità dipenda dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, si è in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima.

Se l'aggravamento della tecnopatia si manifesta a cavallo dei due regimi (T.U. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000), non potendosi procedere ad una complessiva valutazione del danno, ai sensi dell'art. 80 T.U., si determinerà il concorrere di due prestazioni, dovendosi costituire altra rendita, ovvero erogare l'indennizzo del danno biologico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs 38/2000, “senza tener conto delle preesistenze”.

FONTE INCA.IT